

IN BREVE n. 05 - 2023

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI, OCCORRE CAMBIARE MENTALITÀ PER UNA RIFORMA

da PensioniOggi di giovedì 26 gennaio 2023 a cura di Mauro Marino

Un commento in vista dell'apertura del confronto tra Governo e Parti Sociali sulla previdenza. Bisognerà mettere il lavoratore al centro delle proprie scelte previdenziali per superare la legge Fornero.

Secondo tutti gli addetti ai lavori ed in primis della Ministra del Lavoro Calderone questo sarà l'anno della **nuova riforma previdenziale** per superare definitivamente la legge Fornero, ma questa giusta esigenza deve essere improntata ad un vero cambiamento di mentalità da parte dei nostri governanti.

In questi ultimi anni, per superare i termini rigidi imposti dalla legge Fornero, a parte l'Ape Sociale **che ha assolto in pieno il suo compito**, sono state istituite le famose Quote 100, 102, 103 che, se da una parte hanno consentito ad alcune centinaia di migliaia di lavoratori di uscire prima dal mondo del lavoro, dall'altra hanno creato ulteriore divisione tra di essi perché permetteva solamente a coloro che avessero centrato "l'ambo secco" (38+62), (38+64), (41+62) il pensionamento anticipato non consentendola, invece, ad altri **che magari avevano più anni di contributi o maggiore età anagrafica**.

Salvaguardando alcuni aspetti fondamentali della questione previdenziale come la tutela dei **lavoratori precoci** che hanno cominciato a lavorare giovanissimi, sono sempre meno e debbono poter accedere al pensionamento con 41 anni di contributi, dando inoltre una pensione di garanzia a giovani e donne e **rendendo strutturale** l'Ape Sociale e Opzione Donna, che vede ritornare alla situazione preesistente la legge di bilancio 2023, bisognerebbe rivolgere l'attenzione verso due direttrici che **sono la flessibilità in uscita e l'implementazione della previdenza complementare, cambiando paradigma e mettendo il lavoratore al centro delle proprie scelte previdenziali**.

In particolare, sulla flessibilità in uscita si potrebbe diminuire l'età del **pensionamento ordinario portandola a 66 anni** e concedere un grandissimo "range" in uscita di otto anni che parta dai 62 anni fino ad arrivare ai 70. Il lavoratore, con libera scelta, potrebbe uscire dal mondo del lavoro già a **partire dai 62 anni di età** con una penalizzazione annua dell'1,5% a partire dai 65 anni e al tempo stesso, sempre con libera scelta individuale, potrebbe invece decidere di rimanere sul posto di lavoro oltre l'età ordinamentale di pensionamento usufruendo di una maggiorazione analoga dell'1,5% annuo. Unici paletti quelli di possedere almeno venti anni di contribuzione e che

l'assegno previdenziale al momento dell'uscita volontaria sia almeno di 1,5 volte il trattamento minimo.

In questa maniera il lavoratore potrebbe scegliere in **perfetta autonomia**, in base alle proprie necessità se e quando uscire dal mondo del lavoro posizionandosi al centro del sistema previdenziale con costi molto limitati per l'Erario dal momento che ci sarebbe una compensazione, almeno parziale, tra chi volesse uscire prima dal mondo del lavoro e chi, invece, decidesse di rimanere qualche anno in più.

Altro aspetto importantissimo da attuare sarebbe quello di dare un fortissimo impulso alla **previdenza complementare** mediante detrazioni che devono arrivare fino al 50% di quanto versato. Destinando il proprio TFR ad un fondo pensione, che deve essere sotto il controllo di un Ente Pubblico, per esempio l'INPS, e attuando investimenti tutelati, costruire quel 30% di assegno previdenziale che in aggiunta all'importo garantito dallo Stato possa superare anche la criticità causata dal sistema contributivo che dal 1996 determina pensioni sempre più basse.

Mettendo il **lavoratore a centro della scena** e dando a lui la responsabilità della propria situazione pensionistica si potrebbe attuare un modo nuovo, intelligente e moderno di risolvere, almeno in parte, il problema previdenziale.

ECCO I DANNI DELLA MANCATA PEREQUAZIONE SULLO PENSIONI

Rivalutazioni a confronto a cura di Carlo Sizia

Legge Draghi 234/2021, che ha operato solo nel 2022 (rivalutazione a scaglioni: +100% fino a 4 volte Il minimo;+ 90% tra 4 e 5 volte;+ 75% per la restante parte)

Legge Meloni 197/2022 per il biennio 2023-24: unica percentuale di rivalutazione, di valore decrescente al crescere della misura complessiva della pensione: +32% di + 7,3% per le pensioni oltre 10 volte il minimo

Pensione 10 volte il minimo (5.253,80 €/mese)

Rivalutaz. teorica 2023 in costanza L. 234/2021:
+ 331,74 € lordi/mese

Rivalutaz. reale 2023 secondo L. 197/2022:
+122,72 €.....**perdita: - 209,02 €/mese**

Pensione 15 volte il minimo(7.780,70 €/mese)

Rivalutaz. teorica 2023 ex L. 234/2021:
+ 470,09 € lordi/mese

Rivalutaz. reale 2023 secondo L. 197/2022:
+181,78 €.....**perdita: - 288,31€/mese**

Pensione 20 volte il minimo (10.507,60 €/mese)

Rivalutaz. teorica 2023 ex L.234/2021:
+619,08 € lordi/mese

Rivalutaz. reale 2023 secondo L. 197/2022
+245,45 €.....**perdita: - 373,63 €/mese**

La misura della perdita, rispetto ai migliori criteri di indicizzazione ripristinati dal Governo Draghi, si ripeterà nel 2024 qualora la svalutazione dovesse confermarsi elevata nel 2023, come lo è stata nel 2022 (per intanto, a fine 2023 ci sarà certamente ancora un conguaglio positivo).

Quello che stride è che con svalutazione previsionale + 1,7 si sono migliorati i criteri di indicizzazione delle pensioni, mentre l'anno dopo, con svalutazione previsionale + 7,3%, si sono drasticamente peggiorati: segno evidentemente che non si volevano proteggere le pensioni medio-alte dagli insulti inflattivi, ma semplicemente "far cassa" su una ben individuata categoria di pensionati.

Per risalire alle perdite annuali, derivate dallo stravolgimento dei criteri di perequazione automatica delle pensioni nel biennio 2023-2024, rispetto al 2022, basta moltiplicare per 13 le perdite mensili sopra evidenziate.

Purtroppo ai tagli (totali o parziali) alla perequazione delle pensioni medio-alte ci siamo abituati (13 volte negli ultimi 17 anni), ma questa volta sarebbe delittuoso non reagire, visto che modi e misura sono francamente osceni.

Naturalmente confidiamo che la Consulta, questa volta, non faccia finta di non vedere, infatti lettera e spirito della nostra Carta sono sempre lì, finora inascoltati.

INPS - CONTRIBUTO PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ

ANNO 2023 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023, comunica che dal **1° febbraio 2023** e fino al **31 marzo 2023** si potrà presentare la richiesta, relativa all'anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall'articolo 1, commi 365 e 366, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella [circolare n. 39 del 10 marzo 2022](#).

Le domande per il contributo in questione potranno essere presentate, nel periodo sopra indicato, tramite la procedura informatica disponibile *on line* sul portale istituzionale www.inps.it, o il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

Per i cittadini muniti di SPID almeno di II livello, CIE o CNS, la procedura è disponibile accedendo al menu "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Contributo genitori con figli con disabilità". Per i Patronati, il servizio è presente all'interno del "Portale dei Patronati".

Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, sarà disponibile, nella sezione "Ricevute e provvedimenti" della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l'indicazione del protocollo attribuito.

Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest'ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario/postale, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all'emissione dei pagamenti di competenza dell'anno 2023 con cadenza mensile.

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione "Ricevute e provvedimenti" nel dettaglio della domanda.

L'Istituto ricorda che ai fini dell'accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, è **necessaria l'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2023**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 422 del 27.01.2023 (documento 024)

VEDI ANCHE:

<https://www.pensioniloggi.it/notizie/lavoro/figli-disabili-dal-1-febbraio-le-domande-per-il-contributo-a-favore-dei-genitori-disoccupati>

INPS - PRESTAZIONI OCCASIONALI: AUMENTO DEGLI ONERI DI PAGAMENTO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023, rende noto che gli **oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato** a carico del prestatore, trattenuti sul compenso, sono stati aggiornati all'importo di 3,84 euro. Rimangono di 1,75 euro gli oneri di pagamento per le altre modalità.

L'erogazione del compenso spettante per la prestazione di lavoro occasionale svolta avviene secondo una delle seguenti modalità:

- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall'utilizzatore. Si evidenzia che, in assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, il relativo compenso verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. la modalità di cui al punto b). Tale modalità di pagamento è dettagliatamente descritta nella circolare n. 103/2018.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 410 del 27.01.2023 (documento 025)
INPS Circolare n. 103 del 17.10.2018 (documento 026)

RIFLESSIONI DI GIULIANO CAZZOLA

... il nostro Paese oggi vede la quasi totalità della spesa pubblica indirizzata verso sussidi e assistenzialismo, quando invece necessiterebbe di una seria revisione della propria organizzazione del lavoro e dei propri modelli produttivi.

Va tenuto d'occhio il rapporto tra attivi e pensionati. Il governo nella legge di bilancio è riuscito a barcamenarsi. Un pasticcio che però non procura eccessivi danni, perché è con una mano nega ciò che riconosce con l'altra. In sostanza introduce una pensione anticipata flessibile (quota 103) ma la rende impraticabile e non conveniente, attraverso le condizioni per avvalersene. Ma comunque è indubbia l'iniquità dell'operazione.

Cito i dati del governo: per anticipare di qualche mese il pensionamento di 41mila lavoratori (quasi tutti maschi) si è massacrata Opzione donna (da 20mila a meno di 3mila) e si è ridotta, per due anni, la perequazione automatica all'inflazione (nel momento in cui è in crescita) a 3,3 milioni di pensionati.

LEGGI: VI RACCONTO LA NUOVA TELENVELA SULLE PENSIONI in Start magazine del 21 gennaio 2023

COME E' CAMBIATA L'ETA' PENSIONABILE !!! in A CHE ETÀ SI VA (DAVVERO) IN PENSIONE? - Itinerari Previdenziali di Michaela Camilleri

ETÀ EFFETTIVA AL PENSIONAMENTO IVS DEL SETTORE PRIVATO				
Categoria delle pensioni IVS liquidate:	1997		2021	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
<i>Anzianità/anticipate</i>	56,5	54,4	61,8	61,3
<i>Vecchiaia</i>	63,5	59,3	67,4	67,3
<i>Prepensionamenti</i>	52,6	50,4	59,7	58,0
<i>Invalidità</i>	51,4	49,4	55,2	54,2
<i>Superstiti</i>	72,1	68,2	76,1	73,9
NUMERO DELLE PENSIONI IVS LIQUIDATE NEL SETTORE PRIVATO				
Totale pensioni IVS liquidate	1997		2021	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	367.739	323.493	345.589	388.582

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo commemorativo di Silvano Campeggi, nel 100° anniversario della nascita**
Data di emissione: 31 gennaio 2023
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Marcialonga nel 50° anniversario**
Data di emissione: 29 gennaio 2023

AGENZIA ENTRATE - TREGUA FISCALE: CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

Dopo la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, illustra le ulteriori misure previste dalla cd. "Tregua fiscale", ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 1/E del 13.01.2023 (documento 027)
AG. ENTRATE Circolare 2/E del 27.01.2023 (documento 028)

BUONUSCITA PUBBLICO IMPIEGO - DA FEBBRAIO 2023 ANTICIPAZIONE L'INPS

Col messaggio 430/2023 l'Inps comunica che nelle more dell'adozione della relativa circolare, le possibilità di avere l'anticipo del Tfr-Tfs versando all'Inps l'1% annuo a titolo d'interesse e uno 0,5% una tantum per le spese (importi trattenuti sul Tfr o Tfs erogato).

Condizione che:

- siano in pensione ed abbiano confermato l'adesione al «Fondo Credito» per il periodo di pensione;
- siano cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al «Fondo Credito» sempre qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

Tale condizione è verificabile nel cedolino della pensione o nella busta paga ove è evidenziata la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali». pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell'INPS ai seguenti indirizzi:

- **TFS:** [INPS - Dettaglio Prestazione: Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali \(Fondo Credito\)](#)
- **TFR:** <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito>

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 430 del 30.01.2023 (documento 029)

Ma è giusto che il pubblico dipendente debba ricorrere a questo forma di anticipo oneroso per riscuotere quanto a lui dovuto come diritto - tra l'altro nel TFS maturato anche col versamento a suo carico di una quota contributiva? - nel TFR invece con versamento di una quota per non creare disparità di trattamento coi colleghi a TFS?

ARAN SEGNALAZIONI n.2 del 31.01.2023

Orientamenti applicativi - Area Sanità

ASAN76

I Dirigenti delle Professioni Sanitarie sono destinatari di quote del Fondo di Perequazione?

Si evidenzia che il CCNL 2016-2018 dell'Area della Sanità all'art. 116 comma 2 lett. i) opera un rinvio diretto all'art. 5 comma 2 lett. e) del DPCM del 27.3.2000 secondo il quale *“e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie.”*

In applicazione di tale DPCM, il previgente art. 57, comma 2 lett. i), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico dell'Area III - da riferirsi ai dirigenti del ruolo sanitario nel cui ambito è stata a suo tempo istituita, ex legge 10 agosto 2000 n. 251, la qualifica unica dei dirigenti delle professione

sanitarie - “un’ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell’art. 4, (pag. 18) comma 2 lettera G), (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria....”.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, il sistema contrattuale della dirigenza sanitaria ha subito alcune modifiche e, per quanto qui interessa, tale CCNL ha sancito quanto segue:

- all’art. 1 comma 1 stabilisce che anche i dirigenti delle professioni sanitarie (ex Area III) confluiscono in questa nuova area della sanità: “1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”;

- all’art. 114 comma 1 chiarisce che “...a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III, è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale...”.

Da tutto quanto sopra, ne discende che il c.d. fondo di perequazione di cui all’art. 116, comma 2, lett. i) del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, menzionato *ab initio*, può intendersi come destinato anche ai dirigenti delle professioni sanitarie ai quali, come già precisato, non è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale.

ASAN77

Le assenze orarie retribuite, di cui all’art. 37 CCNL Area Sanità 2016/2018, hanno una programmabilità temporale sufficiente al fine di permettere alle Aziende o/e Enti di organizzare turni di attività?

Si rammenta che i permessi retribuiti di cui al citato art. 37 possono essere fruiti “compatibilmente con le esigenze di servizio”. Esiste quindi certamente uno spazio di valutabilità per i datori di lavoro, in merito ad eventuali ricadute negative sulla funzionalità dei servizi, come pure sussiste la possibilità di richiedere al dipendente di comunicare, laddove possibile, la volontà di fruire di tali permessi con sufficiente anticipo in modo da evitare tali ricadute negative.

ASAN78

I dipendenti hanno diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti sino al compimento dei 12 anni da parte del bambino alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 151/2001 per effetto del D.Lgs 105/2022?

Si deve evidenziare che gli orientamenti applicativi della scrivente Agenzia AIV303 e SAN272 risalgono al 2016 e vanno pertanto, ad oggi, riformulati come segue alla luce delle notevoli modifiche apportate agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 con l’entrata in vigore del D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105.

Si tenga infatti presente che l’art. 45, comma 3, del CCNL 2016-2018 del comparto sanità e l’art. 44, comma 3, del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, nel prevedere un trattamento di maggior favore rispetto a quello disposto dall’art. 34 del D.Lgs 151/2001, effettuano un rinvio dinamico all’art. 32, comma 1, (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs 151/2001 recependone

pertanto le modifiche apportate anche dal recente D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105 che, a seguito della novella, consente l'erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di congedo di nove mesi da fruirsì fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Lo stesso art. 34, comma 3, ora prevede che, nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 (dello stesso art. 34), tale indennità può essere erogata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, solo a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia inferiore ad un determinato parametro indicato nella stessa norma.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle ultime modifiche legislative sopra citate, ovvero dal 13 agosto 2022, il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 (in combinato disposto con l'art. 34) del D.Lgs. n. 151 del 2001 e smi, per le lavoratrici madri e/o per i lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo parentale, *...computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente...*, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

ASAN79a

La tariffa di € 480,00 lordi per ogni turno di guardia notturna reso in attività libero professionale, di cui all'art. 115 CCNL Area Sanità 2016/2018, deve essere riconosciuta anche ai direttori di struttura complessa?

In merito all'orario di servizio dei Direttori di UOC (DUOC), si conferma che la disciplina dell'art. 25 del CCNL 19/12/2019 si pone in sostanziale continuità con la struttura normativa dell'art. 15 del CCNL 3/11/2005 confermando, per i direttori di struttura complessa, l'insussistenza di un orario di servizio predefinito e l'obbligo di organizzare *“il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata”*.

In questa prospettiva, perfezionando la normativa del previgente art. 15 del CCNL 3/11/2005, l'art. 25 del CCNL 19/12/2019 commisura la durata della prestazione lavorativa dei direttori di struttura complessa ad una *“permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell'art. 24”* che gli stessi hanno l'obbligo di assicurare in misura atta a *“garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti”*.

Per quanto attiene alle prestazioni aggiuntive, si fa presente che l'art. 115 comma 2 in oggetto definisce le prestazioni aggiuntive come attività, svolte in regime libero professionale intramurario, *“...ad integrazione dell'attività istituzionale...”*. Ed anche l'art. 24 comma 6 del medesimo CCNL fa riferimento al *“raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati...”* e ad un *“impegno aggiuntivo”*.

In entrambe le disposizioni contrattuali citate non si esclude espressamente l'applicabilità delle stesse ai DUOC; tuttavia si prevede che, in materia di prestazioni aggiuntive, le Aziende ad Enti devono adottare uno specifico regolamento nonché attenersi alle linee di indirizzo nazionale e regionale (si veda in proposito l'art. 6, comma 1, lett. b) del CCNL in esame).

Per quanto attiene le guardie e in particolare quelle notturne si ritiene che l'art. 26 (Servizio di guardia) al comma 3 sebbene escluda la obbligatorietà per i DUOC dell'effettuazione delle guardie non preclude ai medesimi di poter collaborare, ove lo vogliano, espletando quei turni di guardia anche notturni laddove non possano in alcun modo essere coperti dai dirigenti sanitari in servizio e competenti per disciplina.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, per i DUOC non è previsto un orario minimo settimanale d'obbligo questi ultimi, così come non possono essere compensati per il plus orario/lavoro straordinario, laddove svolgano turni di guardia in orario o fuori orario di lavoro non potranno percepire il relativo compenso.

Detto compenso compete invece qualora le guardie costituiscano prestazioni aggiuntive rispetto agli obiettivi prestazionali negoziati ai sensi dell'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) e, qualora si tratti di guardie notturne in forma aggiuntiva, si applicherà la tariffa di cui all'art. 115 comma 2 bis lett. d) "...ferme restando le condizioni di operatività..." di cui al comma 2 dell'art.115 e tenendo conto che l'applicazione della norma in esame "...deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata ..." nonché nel rispetto di quanto previsto alle lett. a), b) e, in particolare, c) del medesimo art. 115 comma 2 bis.

Si richiama infine l'attenzione sulla gestione dei due istituti ed in particolare l'incidenza del secondo rispetto il primo, rivestendo significativa importanza il diverso finanziamento degli stessi.

ISTAT - PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2022 da Aran Segnalazioni n.2/2023

Segnalazione da u.o. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di dicembre 2022, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua. In media, nel 2022 i prezzi al consumo crescono dell'8,1% (+1,9% nel 2021). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l'"inflazione di fondo"), i prezzi al consumo aumentano del 3,8% (+0,8% nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021). Il rallentamento su base tendenziale dell'inflazione è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici non regolamentati (che, pur mantenendo una crescita sostenuta, passano +69,9% a +63,3%), degli alimentari non lavorati (da +11,4% a +9,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +6,8% a +6,0%); per contro, un sostegno alla dinamica dell'inflazione deriva dall'accelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati (da +57,9% a +70,2%), degli alimentari lavorati (da +14,3% a +14,9%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,2%) e dei servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,7%). Nel mese di dicembre 2022, l'inflazione di fondo (cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi) accelera da +5,6% a +5,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale da +6,1% a +6,2%. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto, per lo più, alla crescita da un lato dei prezzi degli energetici regolamentati (+7,8%), dei beni alimentari lavorati (+0,8%) e degli altri beni (+0,7%), dall'altro, a causa di fattori stagionali, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,1%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-3,9%) e degli alimentari non lavorati (-0,6%). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e del 12,3% su base annua. La variazione media annua del 2022 è pari a +8,7% (+1,9% nel 2021).

VEDI:

[Prezzi al consumo - Dati definitivi dicembre 2022 \(aranagenzia.it\)](https://www.aranagenzia.it)

INPS - PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI: CHIARIMENTI PER I LAVORATORI POLIGRAFICI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 10 del 31 gennaio 2023, fornisce le istruzioni in materia di accesso al

prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei giornalisti che, per effetto dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 sono iscritti al FPLD. Si forniscono altresì chiarimenti in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 10 del 31.01.2023 (documento 030)

L'Inps detta regole ed istruzioni dopo l'assorbimento della gestione sostitutiva INPGI nel FPLD. Lo scivolo scatta in presenza di almeno 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di contributi e l'ammissione alla CIGS per causale di riorganizzazione aziendale.

L'opzione al sistema contributivo è incompatibile con il prepensionamento per i lavoratori dipendenti del settore dell'editoria (giornalisti e poligrafici). Se l'opzione è divenuta irrevocabile (es. per esercizio del riscatto della laurea agevolato o per raggiungimento del massimale contributivo) gli interessati non potranno più accedere ai prepensionamenti di cui alla legge n. 416/1981 ancorché siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

LEGGI IN

Pensioni, Ecco i requisiti per il prepensionamento dei giornalisti a cura di Valerio Damiani in PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-i-requisiti-per-il-prepensionamento-dei-giornalisti>

Requisiti Prepensionamenti Giornalisti	
(ex Art. 37 L.416 e s.m.i.)	
Età	Contributi
62 anni (dal 1° gennaio 2019) *	25 anni e 5 mesi (dal 1° gennaio 2019) *
* Requisiti da adeguare ai successivi incrementi della speranza di vita ISTAT	
N.B. ALMENO 3 MESI DI CIGS, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEL CORSO DELL'INTERO PERIODO AUTORIZZATO	
PENSIONIOGGI.IT	

VEDI ANCHE:

REQUISITI PREPENSIONAMENTI	
(ex Art. 37 L.416 e s.m.i.)	
Età	Contributi
Dal 1° gennaio 2019 (ETA' 62 ANNI)	25 ANNI E 5 MESI
Età e contributi adeguati alla speranza di vita 2019	
N.B. ALMENO 3 MESI DI CIGS, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEL CORSO DELL'INTERO PERIODO AUTORIZZATO	

Possono accedere al trattamento di pensione ex art. 37 L.416/81 i giornalisti professionisti dipendenti di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale purchè non siano già titolari di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale.

- la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro

MODALITA' DI ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO

I giornalisti posti in cigs ed in possesso dei sopraelencati requisiti, qualora rientrino nel numero dei casi previsti dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento.

Le dimissioni devono avvenire entro 60 giorni dal collocamento in cigs.

L'interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di emanazione del decreto ministeriale qualora lo stesso avvenga in periodi successivi al collocamento in cigs.

Nel caso in cui l'interessato sia stato posto in cigs ma non abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento, il termine di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dall'emanazione del decreto, se successivo.

TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

L'Istituto non può procedere all'effettiva liquidazione del trattamento pensionistico in mancanza del decreto ministeriale.

Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia concluso il seguente iter:

- Emanazione del decreto ministeriale relativo alla tranche di appartenenza in cui rientra l'interessato;
- Dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda da cui risulti:

- l'unità aziendale di appartenenza del giornalista;
- numero e data di emanazione del decreto ministeriale;
- data collocamento in cigs;
- data dimissioni.

LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO

Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi.

Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 62 anni di età, lo scivolo contributivo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 67 anni (requisito pensione di vecchiaia) e l'età anagrafica raggiunta dal richiedente.

CUMULO PENSIONE - ALTRI REDDITI DA LAVORO

I trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell'art. 37 legge 416/81 e successive modificazioni, sono cumulabili con i redditi da **lavoro dipendente ed autonomo**, secondo i dettami dell'art. 15 del Regolamento Inpgi.

La quota di reddito eccedente il suddetto limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico.

Al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia il trattamento diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

I.N.P.G.I. - UFFICIO COMPETENTE

Servizio Prestazioni

Ufficio Pensioni

Roma 00198 - Via Nizza, 35

MANCATA PEREQUAZIONE - ANCORA PROTESTE

Lo dico al Corriere - mercoledì 1° febbraio 2023

PENSIONI «L'adeguamento scarno che ci fa impoverire» C.G. Padova

Una pensione intorno ai 3.000 euro al mese avrà un aumento del 2,7% a fronte di una inflazione prossima al 12%. Pur considerando una inflazione molto più bassa dell'attuale, in 10 anni la perdita

sarebbe 70.000 euro! non male per un Governo che dice di voler valorizzare il merito: chi nella vita lavorativa ha versato più imposte e contributi viene ora vergognosamente falcidiato.



I diritti vengono ignorati, si guarda solo al populismo. Ma dove vanno poi questi presunti risparmi con danno indiretto all'erario e ai Comuni e Regione?

INPS - OPZIONE DONNA: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

TELEMATICHE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Con successiva circolare, di prossima pubblicazione, l'INPS fornirà ulteriori istruzioni.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 467 dell'1.02.2023 (documento 031)

INPS - MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2023

L'INPS, con la circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, comunica, relativamente all'anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 11 dell'1.02.2023 (documento 032)

RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA fonte:Inps

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2023, a € 2.360,66.

RETRIBUZIONE ANNUA CONCEDIBILE RIFERITA AL CONGEDO STRAORDINARIO (ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001)

fonte: Inps

L'articolo 42, commi 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-ter prevede che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]"

A tale riguardo, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2023, l'importo pari a € 53.686,65 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 53.687,00.

INPS - LAVORATORI DOMESTICI: IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 13 dell'2.02.2023 (documento 033)

Importo dei contributi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAUF	Senza quota CUAUF ⁽¹⁾
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,58 (0,40) ⁽²⁾	€ 1,59 (0,40) ⁽²⁾
oltre € 8,92			
fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,78 (0,45) ⁽²⁾	€ 1,79 (0,45) ⁽²⁾
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,17 (0,55) ⁽²⁾	€ 2,18 (0,55) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,15 (0,29) ⁽²⁾	€ 1,16 (0,29) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAUF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,69 (0,40) ⁽²⁾	€ 1,70 (0,40) ⁽²⁾
oltre € 8,92	€ 8,92	€ 1,91 (0,45) ⁽²⁾	€ 1,92 (0,45) ⁽²⁾
fino a € 10,86	€ 10,86	€ 2,32 (0,55) ⁽²⁾	€ 2,33 (0,55) ⁽²⁾
oltre € 10,86			
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,23 (0,29) ⁽²⁾	€ 1,24 (0,29) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793		
ASpI	1,0300%	0,051584	17,4275%	0,867579
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000	1,1500%	0,057250
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,065607	1,31%	0,065215
Fondo garanzia tratt.	0,20%	0,010016	0,2000%	0,009956
fine rapporto				
TOTALE	19,9675%	1,000000	20,0875%	1,000000

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI	ALIQUEOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608		
ASpI	1,0300%	0,048204	17,4275%	0,811053
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000	1,1500%	0,053519
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966
Contributo addizionale	1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia tratt.	0,20%	0,009360	0,20%	0,009308
fine rapporto			21,4875%	1,000000
TOTALE	21,3675%	1,000000		